

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2023/1438 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2023****recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2003/90/CE ⁽³⁾ e 2003/91/CE ⁽⁴⁾ della Commissione mirano a garantire che le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("UCVV"). Dette direttive mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e alle condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Per le specie non comprese nei protocolli dell'UCVV tali direttive mirano a garantire la conformità alle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali ("UPOV").
- (2) L'UCVV e l'UPOV hanno aggiornato i protocolli esistenti, in particolare per quanto riguarda le seguenti specie: canapa, aglio, cavolo rapa, cicoria da foglia, anguria o cocomero e rapa. Tali sviluppi dovrebbero riflettersi nel diritto dell'Unione.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero applicare le nuove norme a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, per evitare che gli esami ufficiali subiscano perturbazioni, dovrebbero applicarsi le seguenti disposizioni. Per le varietà non ancora ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi, gli esami ufficiali iniziati anteriormente al 1° gennaio 2024 e non ancora ultimati dovrebbero continuare a essere effettuati in conformità alla direttiva 2003/90/CE o alla direttiva 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽³⁾ Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7).

⁽⁴⁾ Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11).

